



**Commissaria straordinaria
con i poteri del Consiglio comunale
Deliberazione n. 38/ 2024**

Oggetto: Approvazione tariffe della tassa sui rifiuti "TARI" anno 2024.

Addì sette del mese di Giugno dell'anno duemilaventiquattro alle ore **18:40** in questo Comune, La Commissaria Straordinaria Dott.ssa Luisa Anna Marras, con la partecipazione del Segretario Generale Gianantonio Sau, procede all'esame dell'atto in oggetto,

La Commissaria Straordinaria

Premesso che:

- l'art. 1, commi 639 e ss, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha istituito la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 702, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 42, comma 2, lettera f), del d.lgs n. 267/2000 attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in ordine all'istituzione e all'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote nonché sulla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali..., nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 214, in base al quale: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo"*

fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- *l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 214, in base al quale: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*
- *la presente deliberazione seguirà le procedure e le specifiche tecniche fissate con decreto interministeriale del 20/07/2021, mediante inserimento della stessa deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come da ultimo previsto nell'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;*
- *l'art. 1, comma 683, della legge 27.12.2013, n. 147 che prevede: “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”.*
- *l'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 come modificato dall'art. 43, comma 11, del decreto-legge n. 50 del 17.05.2022 recante: “A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;*
- *l'art. 7, comma 7-quater, del decreto-legge n. 39 del 29 marzo 2024, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2024 n. 67, dispone che: “Per l'anno 2024, il termine del 30*

aprile previsto dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2002, n. 15 è differito al 30 giugno 2024."

Visto l'art. 1, della Legge n. 147 del 27/12/2013, che:

- al comma 651 prescrive che nella determinazione delle tariffe il Comune tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);
- al comma 652 stabilisce, tra l'altro, la possibilità di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati di una percentuale non superiore al 50%;
- al comma 654 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Richiamati:

- l'articolo 8 del citato d.P.R. n. 158/1999, il quale dispone che ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni approvano il Piano Economico Finanziario (PEF) degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche;
- le Deliberazione ARERA vigenti e da ultimo la deliberazione ARERA 18 gennaio 2022, n. 15/2022 sulla *"Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani"*;

Visto il regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2024 approvato con deliberazione della Commissaria straordinaria n. 37 del 07/06/2024;

Visto il decreto del Sindaco Metropolitano n. 116 del 23 giugno 2023 avente ad oggetto *"Determinazione delle aliquote del Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, dell'imposta di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al P.R.A., dell'imposta sulle Assicurazioni contro la Responsabilità Civile Auto - anno 2024"*;

Vista la deliberazione della Commissaria straordinaria n. 36 del 07/06/2024 che ha approvato il PEF dell'anno 2024, per un importo complessivo di euro 53.301.445,00;

Considerato che dall'importo complessivo di euro 53.301.445,00 devono essere detratti:

- dalla quota fissa, l'importo riscosso da recupero evasione relativo all'anno 2022, pari a euro 226.986,00;
- dalla quota variabile, al fine della determinazione del costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti, euro 207.183,00, ai sensi dell'articolo 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 e dell'art. 24 del Regolamento TARI, spettanti per il servizio di gestione dei rifiuti da parte delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica);

Ritenuto di ripartire i costi della parte fissa e della parte variabile di cui al PEF tra utenze domestiche e non domestiche in considerazione della potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macro-categorie di utenze e dell'incidenza dei servizi richiesti, nella misura del 56% a carico delle utenze domestiche e del 44% a carico delle utenze non domestiche;

Stimata in euro 185.000,00 la quota variabile (TV2) relativa al conferimento di rifiuti indifferenziati (extra minimi) delle utenze domestiche;

Considerato che al fine della copertura della quota variabile (TV2) di euro 185.000,00 il costo unitario di un singolo conferimento, ricavabile dalla documentazione a supporto del PEF, è pari a euro 1,98 e che la tariffa della tassa rifiuti è stata calcolata prevedendo che tutte le utenze domestiche effettuino nel corso dell'anno n. 21 conferimenti di rifiuti indifferenziati per i nuclei familiari con un unico componente e n. 26 conferimenti di rifiuti indifferenziati per tutti i nuclei superiori a uno, a partire dal primo gennaio 2024 (volume minimo);

Stimata in euro 315.000,00 la quota variabile (TV2) relativa al conferimento di rifiuti indifferenziati (extra minimi) delle utenze non domestiche;

Considerato che

- al fine della copertura della quota variabile (TV2) di euro 315.000,00 il costo unitario di un singolo conferimento per le UND, ricavabile dalla documentazione a supporto del PEF, a partire dal primo gennaio 2024 (volume minimo) è pari a:

Prezzo unitario per singolo conferimento extra	Importo in euro
€/ conf. 20 litri/45 litri/100 litri	1,98
€/ conf. 120 litri	5,29
€/ conf. 240 litri	10,59
€/ conf. 360 litri	15,88
€/ conf. 1100 litri	48,52

- che la tariffa della tassa rifiuti è stata calcolata prevedendo che tutte le utenze non domestiche effettuino nel corso dell'anno n. 26 conferimenti di rifiuti indifferenziati per le utenze aventi contenitori della capienza di 20 L/45 L e sacco da 100 L e n. 44 conferimenti di rifiuti indifferenziati per tutte le altre tipologie aventi contenitori maggiori come sopra indicati;

Viste le seguenti tabelle allegate al d.P.R. n. 158/1999:

- 1a (coefficienti Ka per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche nei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti);
- 2 (coefficienti Kb per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche);
- 3a (coefficienti Kc per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti);

- 4a (coefficienti Kd - interventi di produzione kg/mq anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti);

Ritenuto di confermare per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd applicati nello scorso esercizio;

Dato atto che con deliberazione ARERA n. 386/2023/R/RIF, in attuazione dell'art. 2 della L. n. 60 del 17 maggio 2022, sono stati istituiti dei sistemi di perequazione del settore dei rifiuti urbani, con decorrenza 1° gennaio 2024:

- per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, posta pari a euro 0,10 euro/utenza (componente perequativa UR1,a);
- per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti per eventi eccezionali e calamitosi, posta pari a euro 1,50 euro/utenza (componente perequativa UR2,a);

Considerato che negli avvisi di pagamento della Tassa rifiuti è necessario indicare, per ciascuna delle componenti perequative, gli importi, il valore e le finalità per cui tali componenti sono state istituite;

Ritenuto opportuno altresì stabilire che, ai sensi dell'art.1, comma 657, della Legge n. 147 del 27/12/2013, per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica, il tributo è ridotto, sia nella parte fissa che nella parte variabile, al 40%;

Ritenuto pertanto di proporre l'approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2024 per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, come risultanti dai prospetti A e B, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Con successiva variazione di bilancio si provvederà ad apportare le necessarie modificazioni del Bilancio di previsione;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal dirigente del Servizio Bilancio e Tributi Dott. Giovanni Battista Ena, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;

Acquisito, in data 07/06/2024, il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

delibera

- 1) di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2024 per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, come risultanti dai prospetti A e B, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di stabilire che, ai sensi dell'art.1, comma 657, della Legge n. 147 del 27/12/2013, per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica, il tributo è ridotto, sia nella parte fissa che nella parte variabile, al 40%;
- 3) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2024;

- 4) di dare atto che, alle tariffe così determinate, deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale (T.E.F.A.), determinato dalla Città Metropolitana di Cagliari nella misura del 5%;
- 5) di dare mandato al Servizio Tributi di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione e del regolamento sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente al fine della loro efficacia;
- 6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Generale
Giantonio Sau

La Commissaria Straordinaria
Dott.ssa Luisa Anna Marras